

CONTRIBUTO UNIFICATO



03820/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Prima

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	Proto	Presidente
Dott. Salvatore	Di Palma	Consigliere
Dott. Aniello	Nappi	Consigliere
Dott. Vittorio	Zanichelli	Rel. Consigliere
Dott. Luigi	Salvato	Consigliere

Giudicato penale
e giudizio civile

ha pronunciato la seguente:

R.G.N. 20907/07

Cron. 3820

Rep. 1289

Ud. 2 dic. 2009

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R. V., con domicilio eletto in Roma, via **.....** n. **.....**, presso
l'Avv. **G. M. S.** rappresentato e difeso dall'Avv. **G. P. C.**
C. come da procura speciale a margine del ricorso;

IL CASO.it

- ricorrente -

contro

P. - s.r.l., fallita, in
persona del curatore *pro-tempore*, con domicilio eletto in Roma, via **.....**
..... n. **.....** presso l'Avv. **M. S.** che la rappresenta e difende
come da procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 6/2007
depositata il 3 gennaio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 2
dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli; uditi gli
Avv. G.P. C. per il ricorrente e M. S. per la controricorrente;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. Pietro Abbritti che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Vittorio Zanichelli est.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 20 dicembre 2000 e il 4 gennaio 2001 il
fallimento della **P. - s.r.l.** ha convenuto in
giudizio avanti al Tribunale di Napoli **R. V.** e **F. A.** in
qualità di amministratori, il primo di fatto e il secondo di diritto, della

2769
2009

R.G.N. 20907/07



società fallita per sentirli condannare al risarcimento dei danni ex art. 146 l. fall.

Deduceva la procedura attrice che, nonostante l'A [redacted] risultasse amministratore della società dal gennaio 1995, fin dal 1990, le effettive funzioni gestionali e amministrative erano state svolte dal V [redacted], funzionario del banco [redacted], che per occultare perdite e distrazioni di beni aveva omesso di tenere e depositare i libri e le scritture contabili e di redigere il bilancio, si era appropriato di ingenti incassi e aveva distratto beni mobili di notevole valore, esposti in bilancio e non rinvenuti; precisava l'attrice che il V [redacted] era stato rinviato a giudizio quale imputato del reato di bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 l. fall.) e concludeva indicando un danno di lire quattro miliardi, pari al deficit fallimentare.

I convenuti, costituendosi, negavano la loro responsabilità, per essere il V [redacted] l'unico reale gestore della società secondo la tesi difensiva dell'A [redacted], per insussistenza di comportamenti incompatibili con il suo ruolo di funzionario di banca, secondo il V [redacted] che indicava ^{quale} vero gestore tale B [redacted] P [redacted], nel frattempo fallito.

IL CASO.it

Con sentenza del 25 maggio 2004 il Tribunale ha condannato entrambi i convenuti in solido al pagamento in favore del fallimento dell'importo di € 2.063.544,96.

Contro la sentenza ha proposto appello il V [redacted] chiedendone la riforma e producendo copia della sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale in data 18 dicembre 2001, ha mandato assolto R [redacted] V [redacted] dall'accusa di bancarotta fraudolenta con la formula 'perché il fatto non sussiste'.

Vittorio Zucchelli est.

La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione e contro tale decisione ricorre per cassazione il V [redacted] affidandosi a tre motivi illustrati anche con memoria.

Resiste il fallimento con controricorso, anch'esso illustrato con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge, e, in particolare degli artt. 652 e 654 c.p.p., e carenza di motivazione, si addebita alla Corte d'appello il mancato riconoscimento del giudicato formatosi in sede penale ove il V [redacted] è stato assolto in considerazione della ritenuta impossibilità di qualificarlo come amministratore di fatto della



P. s.r.l., avendo invece il giudice civile proceduto ad un'autonoma e contrastante ricostruzione dei fatti dopo aver ritenuto la non coincidenza di quelli oggetto dell'imputazione con quelli rilevanti ai fini della responsabilità civile.

Il motivo è infondato in quanto non è corretto il presupposto di diritto sul quale si fonda e cioè che la sentenza penale che ha assolto il V dal reato di bancarotta per insussistenza del fatto contestato abbia efficacia di giudicato nel giudizio di cui si tratta.

IL CASO.it

E' noto come, mentre il previgente sistema si fondava sul principio della prevalenza del processo penale su quello civile, l'attuale impostazione normativa è invece nel senso che l'inizio o la prosecuzione del procedimento penale non producono effetti sul giudizio civile pendente che non subisce alcuna sospensione a meno che il danneggiato dal reato non si costituisca parte civile, se ancora in termini, e tale impostazione è stata interpretata come chiara preferenza del legislatore verso un'autonoma iniziativa in ambito esclusivamente civilistico da parte del pretendente al risarcimento del danno. Limitando il discorso all'ambito che qui interessa, è ovvio che un simile sistema comporta il rischio di un sostanziale contrasto di giudicati, ben potendo una persona essere assolta in sede penale per non aver commesso il fatto ed in sede di giudizio civile essere ritenuta responsabile del danno causato quale autore del comportamento la cui sussistenza è stata negata dal giudice penale; ma non può che prendersi atto dell'intento del legislatore di favorire un immediato ricorso al giudice civile svincolando tale giudizio dall'esito di quello penale sullo stesso fatto.

L'art. 652 c.p.p., infatti, nel mentre prevede l'efficacia della sentenza penale irrevocabile di assoluzione, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per il risarcimento del danno promosso dal danneggiato e sempre che lo stesso sia messo in grado di costituirsi parte civile, esclude tale efficacia allorché *"il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75 c. 2"*. Poiché tale ultima disposizione prevede che *"l'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o se è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile"* e il terzo comma della


Vittoria Zanicelli est.



stessa norma impone la sospensione del processo civile allorché l'azione è stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado (salvo alcune ipotesi che qui non rilevano) ne consegue che l'esito assolutorio del giudizio penale non ha alcuna influenza nel giudizio civile di danno allorché questo è iniziato prima della sentenza penale di primo grado e l'azione non è stata trasferita nel giudizio penale. E' proprio in considerazione della totale separatezza dei due giudizi e quindi dell'ininfluenza dell'esito di quello penale sul giudizio civile che in tale caso il secondo non deve essere sospeso, come invece deve avvenire allorché l'azione civile è proposta dopo la costituzione di parte civile o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto allora si verte nelle situazioni in cui, a mente del richiamato disposto del primo comma dell'art. 652, vi è interferenza del giudicato penale nel giudizio di danno che dunque non può pervenire anticipatamente ad un esito, in ipotesi, difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto (in tali termini Cass. 9 marzo 2004 n. 4775).

IL CASO.it

Ciò posto, poiché è pacifico in atti che il giudizio civile è iniziato circa un anno prima della pronuncia della sentenza penale di primo grado e che nello stesso non ha assunto il ruolo di parte civile la curatela fallimentare, nessuna influenza vincolante può riconoscersi alla sentenza penale assolutoria pronunciata dalla Corte d'appello la cui efficacia di giudicato è stata invece posta alla base del motivo in esame.


Vittorio Zambelli est.

Con il secondo motivo si deducono violazione di legge (art. 116 c.p.c.) nonché vizi di motivazione per avere la Corte d'appello omesso di operare con la richiesta prudenza nella valutazione delle prove e per avere valorizzato le stesse discostandosi con argomentazioni incongrue dalla motivazione assolutoria del giudice penale, omettendo altresì di dare ingresso alle prove dedotte.

Il motivo, contrariamente all'assunto del controricorrente è ammissibile benché in un unico motivo siano state proposte censure di diritto e sulla motivazione dal momento che, al di là dell'unitarietà dell'instestazione, le argomentazioni in diritto sono distinte da quelle relative alla dedotta carenza di motivazione così che non sussiste il rischio di confusione in ordine alla riferibilità delle medesime all'una o all'altra categoria di



doglianze.

Altri, tuttavia, sono i motivi di inammissibilità.

Quanto alla censura in diritto attinente al mancato rispetto del criterio della prudenza nell'apprezzamento degli elementi probatori, l'inammissibilità deriva dall'inidoneità del quesito che, richiamandosi a generali principi di interpretazione del dettato dell'art. 116 c.p.c. e al dovere del giudice di adeguare la motivazione ai necessari criteri di logicità, di congruità e di non contraddittorietà, è del tutto generico e privo di riferimenti alla motivazione censurata, così che la risposta allo stesso, pur nel senso patrocinato dal ricorrente, non avrebbe alcuna valenza decisiva in ordine alla decisione sul motivo.

Inammissibile è anche la censura attinente al difetto di motivazione in ordine al fatto controverso consistente nell'assunzione da parte del ricorrente del ruolo di amministrazione di fatto della società fallita, in quanto sostanzialmente volta ad una rivalutazione del materiale probatorio non consentita nel giudizio di legittimità.

IL CASO.it

A parte, invero, l'erroneo richiamo al principio secondo cui la Corte nel valutare gli *errores in procedendo* è giudice del fatto, che non significa certamente, come pare voler ipotizzare il ricorrente, che nel giudizio di legittimità possa procedersi ad autonoma valutazione dei fatti rilevanti per il giudizio di merito per la sola considerazione che si postulino violate le regole di ermeneutica, essendo invece i fatti esaminabili solo quelli consistenti in attività processuali (Cassazione civile, sez. I, 4 febbraio 2008, n. 2558), l'argomento ricorrente nel motivo attiene nella sostanza alla ripetuta comparazione tra gli apprezzamenti delle prove operati dal giudice penale e quelli invece formulati nella sentenza impugnata che tuttavia è del tutto inconferente una volta accertato, come evidenziato nel primo motivo, non solo l'assenza di vincoli di giudicato per il giudice civile, ma anche l'assoluta autonomia dei due giudizi anche sotto il profilo del semplice rilievo della decisione penale come fatto storico laddove a tale evento si volesse attribuire una sorta di efficacia logica tale da costringere il giudice civile ad una puntuale contestazione delle argomentazioni in base alle quali il giudice penale è pervenuto ad una soluzione non condivisa; in ogni caso, invero, il vizio di motivazione deve essere apprezzabile in relazione al suo intrinseco contenuto e non certo in relazione ad un diverso percorso logico

Vittorio Zantielli est.



e argomentativo adottato in altra decisione.

Tanto precisato e, ben tenendo presente il fermo assunto secondo cui *"Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. si configura, soltanto, quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto alla base della decisione; tale vizio non è certamente ravvisabile quando il Giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte"* (Cassazione civile, sez. III, 10 luglio 2008, n. 18885), non può che prendersi atto che il giudice del merito ha dato adeguatamente conto delle ragioni in base alle quali è pervenuto al convincimento secondo cui il V. ha assunto il ruolo di amministratore di fatto nella vicenda per cui è causa ricordando le dichiarazioni rese dai testi in sede penale in ordine al ruolo avuto dal medesimo circa i rapporti con i dipendenti, i collaboratori esterni, i fornitori della P. e il ceto bancario, la disponibilità da parte sua di assegni preventivamente sottoscritti dal P. amministratore di diritto, da utilizzarsi per la gestione, la sua presenza, altrimenti inspiegabile, nella assemblee societarie in occasione dell'approvazione degli ultimi bilanci sociali rinvenuti, mentre la circostanza che abbia attribuito maggior peso e credibilità ad alcune testimonianze piuttosto che ad altre, ad elementi non valorizzati dal giudice penale o interpretato diversamente ma non assurdamente le dichiarazioni testimoniali non può essere certo oggetto di censura in questa sede.

Inammissibile è, infine, la censura contenuta nel motivo e relativa all'omessa ammissione di prove testimoniale, non fosse altro perché, deducendosi una sostanziale violazione di legge in quanto si contesta la ritenuta tardività della deduzione e quindi un'errata interpretazione di norme di diritto, non vi è traccia di un corrispondente quesito. **IL CASO.it**

Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 2214, 2392, 2463 e 2697 c.c. e vizio di motivazione in relazione al fatto controverso costituito dalla ritenuta possibilità di ascrivere a chi sia ingerito in singole attività di amministrazione l'obbligo di farsi carico della gestione totale della società e

Vittorio Zanichelli est.



quindi di attribuirgli la responsabilità per danni conseguenti ad omissioni tipiche dell'amministratore di diritto e di conseguenza l'intero danno derivante dall'insolvenza.

IL CASO.it

La ritenuta inammissibilità del secondo motivo comporta inevitabilmente l'infondatezza di quello in esame dal momento che il presupposto sul quale si fonda è costituito dall'assunto secondo cui il ~~V. o~~ non sarebbe stato l'amministratore di fatto della società ma si sarebbe ingerito, al limite, in singoli atti di gestione, presupposto che non può essere preso in considerazione dal momento che la Corte di merito è pervenuta ad una diversa valutazione del ruolo complessivo del ricorrente che ha individuato in quello di amministratore unico e quindi con le stesse competenze, e conseguentemente con gli stessi doveri, dell'amministratore di diritto, valutazione in fatto che non è stata oggetto di convincenti censure nell'ambito dei motivi in precedenza esaminati.

Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi € 20.200, di cui € 20.000 per onorari, oltre spese generali/accessori di legge.

Roma, 2 dicembre 2009

Il Relatore est.

Dotto. Vittorio Zapichelli

Il Presidente

Dotto. Vincenzo Proto

Depositato in Cancelleria

17 FEB 2010

IL CANCELLIERE
Alfonso Madalferri